

N. 10-1/2022 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Giuseppe Tigano Presidente

dott.ssa Paola Criscione Giudice

dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel./est.

nel procedimento iscritto al n. 10-1/2022 p.u. per l'**apertura della liquidazione controllata del patrimonio**

promosso da

████████████████████, nato a ██████████ il ██████████, c.f. ██████████ e ██████████ ██████████, nata a ██████████ il ██████████, c.f. ██████████ il ██████████, entrambi residenti in ██████████, ██████████, rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████, presso il cui studio in ██████████, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da ██████████ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi II e III, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;

ritenuto che, infatti, la norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65,

comma I, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII: a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di [REDACTED] e l'altra relativa al patrimonio di [REDACTED]; b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); c) il liquidatore dovrà procedere agli incombeni di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura (redigerà dunque l'inventario dei beni appartenenti a [REDACTED] e quello dei beni di [REDACTED], effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formerà due distinti stati passivi (composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure -, predisporrà due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, comma I e II, CCII;

ritenuto che, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss. CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie, essendo stata l'azienda agricola del [REDACTED] venduta in sede esecutiva) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) inventario dei beni dei ricorrenti (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II, lett. e), e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale; d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all'art. 274, comma II, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, comma IV, lett. b) CCII);

ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14^{ter} l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269, comma II, CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;

ritenuto che, nella fattispecie, benché il ricorso sia stato predisposto con riferimento alle prescrizioni di cui alla legge 3/2012, i predetti documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, per cui, benché anche la relazione sia stata predisposta con riferimento alla legge 3/2012, contiene tutte le verifiche richieste dall'art. 269, comma II, CCII;

ritenuto che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65, comma I, 2, comma I lett. c), e 268 comma I, essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che: a) ██████████ ██████████ ha una esposizione debitoria di euro 1.116.559,59, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato in euro 40.650,00 e di beni mobili registrati stimati in euro 2.000,00, e non percepisce alcun reddito da lavoro; b) ██████████ ██████████ ha una esposizione debitoria di euro 80.443,63, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato in euro 40.650,00 e di beni mobili registrati stimati in euro 4.000,00, e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.332,00; c) lo stipendio lordo percepito dalla ricorrente è gravato da trattenute (cessione del quinto per euro 234,00 e due pignoramenti giudiziari di euro 216,80 e di euro 173,20); d) la somma disponibile al netto delle trattenute è, dunque, pari ad euro 708,00, inferiore a quella individuata dai ricorrenti per il mantenimento della famiglia;

ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dai beni immobili – poste attive per definizione non prontamente liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma IV, lett. b), CCII, va premesso che la cessione del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico di ██████████ ██████████ è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato;

ritenuto che, in base al disposto dell'art. 270, comma II, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che i documenti di cui all'art. 270, comma II, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;

ritenuto che i debitori possano essere autorizzati a utilizzare, nelle more della procedura, l'autoveicolo [REDACTED], nonché a vivere nell'immobile sito in [REDACTED], sino alla vendita all'incanto dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dei beni dei debitori sovraindebitati deve avvenire tramite procedure competitive e che la stima del patrimonio di liquidazione dovrà essere aggiornata a fronte di fatti sopravvenuti che incidano sul valore dei beni;

ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina *ex lege*, ai sensi degli artt. 270, comma V, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

1. DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di [REDACTED], nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED];
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, il dott. Fabrizio Immormino;
4. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
5. ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti sino alla vendita: autoveicolo [REDACTED] e immobile sito in [REDACTED];
6. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge

attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;

7. DISPONE che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- **ogni sei mesi** depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di **tre anni** dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali

osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, comma III, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2011

IL GIUDICE EST.

dott.ssa Oriana Calvo

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Tigano